



**SENTENZA - 72/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Michele <b>Oricchio</b>	Presidente
Rossella <b>Cassaneti</b>	Consigliere (relatore)
Carola <b>Corrado</b>	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel **giudizio a istanza di parte**, iscritto al numero **74044** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della **SO.G.E.T. S.p.A.** (01807790686), in persona del l.r.p.t. dott.ssa Lina Di Lello, con sede in Pescara alla Via Venezia n. 47, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Della Rocca (p.e.c.: avvsergiodellarocca@cnfpec.it) e Danilo Monaco (p.e.c.: [avvdanilomonaco@pec.giuffre.it](mailto:avvdanilomonaco@pec.giuffre.it)) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara alla Via Tirino n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso (in riassunzione ex art. 59 della legge n. 69/2009) introduttivo del giudizio;

**CONTRO**

Il **Comune di Capaccio Paestum**, in persona del l.r.p.t.;

**E NEI CONFRONTI**

della **PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione**

**Giurisdizionale per la Campania** in Napoli, via Piedigrotta n. 63;

**VISTI** il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

**UDITI**, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, il giudice relatore cons. Rossella Cassaneti, l'Avv. Danilo Monaco (presente anche per delega dell'Avv. Sergio Della Rocca) in difesa di SOGET s.p.a. e il P.M. d'udienza in persona del V.P.G. Raffaella Miranda.

### **FATTO**

Con il ricorso introduttivo del giudizio SOGET s.p.a., società concessionaria per il Comune di Capaccio Paestum del servizio di riscossione coattiva e del servizio di rilevazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali come da appositi contratti di affidamento (rep. 3830 del 22/6/2012 e rep. 3936 del 20/3/2013), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“nel merito, accertare e dichiarare che il Comune di Capaccio Paestum è debitore nei confronti della Soget Spa della somma di € 376.920,51, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori, ex D. Lgs. n. 231-2002 e, per l'effetto, condannare detto Ente al relativo pagamento; in via subordinata, condannare il Comune di Capaccio Paestum al pagamento delle somme ritenute dovute, ex art. 2041 c.c., oltre interessi di mora; [...] Con vittoria di spese e compensi professionali”*.

La società istante, esponendo altresì che il ricorso oggetto di esame è frutto di riassunzione dell'identico giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno che, con sentenza della II<sup>^</sup> Sez. Civile n. 1362/2023 pubblicata il 28/3/2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla questione de qua, ha motivato le surriportate conclusioni rappresentando che n. 25 fatture relative alle prestazioni da essa eseguite in adempimento

negli anni dal 2018 al 2020 degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del suindicato ente locale, erano rimaste inevase, intervenendo il pagamento parziale di € 127.374,53 solo successivamente al deposito del decreto ingiuntivo n. 1422/2020 del 21/7/2020 con cui il Tribunale di Salerno aveva ingiunto al Comune di Capaccio Paestum il pagamento della somma di € 504.295,04 oltre interessi come da richiesta della SOGET s.p.a. (da ciò la richiesta di pagamento del restante importo di € 376.920,51 = € 504.295,04 - € 127.374,53). In proposito, la SOGET -anche riportando integralmente nel ricorso introduttivo le memorie a difesa prodotte in sede giurisdizionale ordinaria- ha evidenziato che le fatture oggetto dell'istanza riguardavano prestazioni di servizio in relazione all'attività di accertamento e al servizio di riscossione della TARSU e dell'ICI nonché il recupero di spese postali, che tali prestazioni erano state rese nell'ambito di appositi accordi contrattuali a contenuto vincolante tra le parti, che le apposite intimazioni per iscritto (costituzioni in mora) rivolte via p.e.c. (in data 11/4/2019, 10/10/2019 e 12/6/2020) al Comune di Capaccio Paestum restavano prive di esito.

La ricorrente ha evidenziato come tale inadempimento, per le ragioni ampiamente articolate nel ricorso introduttivo e corroborate dalla documentazione ad esso allegata, non possa ritenersi giustificato da alcuna delle deduzioni difensive presentate dall'ente locale in sede giurisdizionale ordinaria (inesistenza di n. 8 fatture "perché rifiutate" dall'ente "per mancanza d'impegno di spesa", inadempimento della SO.G.E.T. S.p.A. in relazione alla rendicontazione dell'attività svolta,

inadempienza di SO.G.E.T. S.p.A. alla richiesta del 20/8/2020 del R.U.P. intesa ad ottenere resoconto delle attività svolte dalla società concessionaria).

In data 8/1/2024 la P.R. ha trasmesso memoria conclusiva, con la quale, previa adesione all'affermazione della giurisdizione contabile sostenuta dal Giudice ordinario, ha illustrato i motivi che dovrebbero indurre all'accoglimento della pretesa attorea, nel senso di condannare *"l'amministrazione comunale di quanto di ragione, previa decurtazione dei versamenti parziali [...] e dunque sino alla concorrenza dell'attuale omesso riversamento pari ad euro 376.920,51, decurtati delle somme a titolo di condanna per la suindicata sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria emessa a cura del Tribunale di Salerno, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo"*.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Danilo Monaco ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamandone alcuni punti focali e aderendo alle conclusioni dell'Ufficio di Procura.

Il PM ha confermato queste ultime.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

#### **DIRITTO**

**A.** Va in primo luogo, dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., del Comune di Capaccio Paestum, non costituito in giudizio nonostante la regolare notifica, via p.e.c. consegnata ai sensi della L. n. 53/1994 il 15/9/2023, del ricorso introduttivo.

**B.** La questione dedotta in giudizio dalla SOGET, nella sua qualità di

incaricata del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune di Capaccio Paestum in forza di appositi contratti di affidamento (rep. 3830 del 22/6/2012 e rep. 3936 del 20/3/2013), riguarda una serie di fatture (n. 25, complessivamente) emesse nei confronti del Comune tra il 2018 e il 2020, rimaste insolute, per le quali la SOGET aveva adito il Tribunale di Salerno per chiedere l'emanazione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente locale, ottenendo dall'adito Tribunale decreto n. 1422/2020 del 21/7/2020 con cui si ingiungeva al Comune di Capaccio Paestum il pagamento della somma complessiva di € 504.295,04 oltre accessori e spese. Avverso tale decreto il predetto Comune ha proposto rituale opposizione con atto di citazione del 3/10/2020 notificato il 5/10/2020, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti; con sentenza n. 1362/2023 pubblicata il 28/3/2023 il Tribunale di Salerno ha così provveduto: *"1. Dichiaro la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione della Corte dei Conti; 2. Rimetto le parti davanti alla Corte dei Conti competente per territorio; 3. Dichiaro nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 1422/2020 del 21/07/2020; 4. Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi ed euro 620,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge"*. La SOGET ha quindi riassunto la causa dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, con ricorso notificato in data 15/9/2023 via P.E.C., ai sensi della legge n. 53/1994, al Comune di Capaccio Paestum.

**B.** Riguardo la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla controversia, la stessa va certamente confermata; invero, come già correttamente osservato dal Tribunale di Salerno nella citata sentenza n. 1362/2023, si tratta di rapporti prevalentemente riconducibili alle gestioni svolte da SOGET quale agente contabile per la riscossione delle entrate comunali, nonché ad altre attività comunque connesse, accessorie o strumentali alle predette gestioni. Più in dettaglio, nella richiamata pronuncia si ricorda che *“la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un <giudizio di conto> (cfr. Cass. Sez. Unite, 12.01.2022 n. 760, in relazione ad un caso in cui veniva richiesto dalla società concessionaria proprio il pagamento del corrispettivo per l'attività di riscossione svolta in favore di un Comune). Infatti, come desumibile anche dai contratti versati in atti, il corrispettivo per le prestazioni espletate dalla società concessionaria del servizio di riscossione è costituito <dall'aggio> sulle somme riscosse (cfr. art. 5 contratti in atti), sicché la determinazione di tale corrispettivo implica necessariamente una verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra l'Ente impositore e il soggetto concessionario della riscossione”*.

Più precisamente, la domanda azionata nel presente giudizio ha ad

oggetto il pagamento di varie competenze dovute dal Comune di Capaccio Paestum alla società concessionaria, in forza dei contratti di appalto dei servizi di rilevazione, accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate patrimoniali del Comune medesimo; ovvero, un aggio esattoriale in senso lato, come dimostra anche la lettura delle fatture depositate dalla parte ricorrente, ognuna delle quali riporta, come somma dovuta dal Comune, importi (*“al netto dell'iva non dovuta in quanto le dette fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72”*): cfr. pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo di SOGET) relativi a spese postali per invio accertamenti di varie entrate, partite discaricate (recupero spese esecutive e diritti di notifica oltre aggio), ingiunzioni, sanzioni amministrative, canone idrico, liste di carico coattive per varie entrate (ICI, TARSU, TOSAP, canone idrico ecc.) nonché aggio propriamente considerato; il tutto, indicato in modo oltremodo dettagliato e suscettibile di riscontro.

Siffatta domanda rientra certamente nell'ambito della giurisdizione di conto attribuita a questa Corte ex artt. 103 Cost., 13 e 44 R.D.1214/1934, che attrae tutte le controversie afferenti al servizio di riscossione delle entrate di spettanza dell'amministrazione pubblica, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. C. Cass, SS.UU., ord. n. 760/2022 e sent. n. 16014/2018) e contabile. Nell'ambito di quest'ultima, appare utile richiamare la sentenza n. 224/2022 della Sez. II App., in cui si ricorda che la giurisprudenza delle SS.UU. – C. Cass., *“nell'affermare la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione al <servizio di riscossione> delle*

*imposte, resa da una società concessionaria a favore di un ente locale, ha dato rilievo all'incarico affidato di <riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento>; circostanza alla quale il Giudice della giurisdizione ha attribuito rilievo ai fini di riconoscere in capo alla società affidataria del servizio la <qualifica di agente contabile> e ad assegnare a ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti la natura di <giudizio di conto>".*

*Nella medesima pronuncia -relativa ad analoga fattispecie di corrispettivi per servizi resi da società concessionaria di attività di accertamento e riscossione di entrate di ente locale- si richiama precedente decisione della medesima Sezione II d'Appello (n. 62/2022), in cui si era evidenziato come rientrino senz'altro nell'ambito degli agenti contabili elencati dall'art. 178 R.D. n. 827/1924, tutti gli incaricati della riscossione di entrate pubbliche, anche se affidatari della sola riscossione su base spontanea e non anche di quella attuata in forza di strumenti coattivi, dovendosi quindi ritenere rientrante "nelle attribuzioni giurisdizionali di questa Corte l'accertamento in ordine al puntuale e sollecito espletamento da parte dell'agente della riscossione delle attività prodromiche e funzionali al recupero del credito dell'Amministrazione". Con l'ovvia conseguenza che "questa giurisdizione investe tutti gli aspetti del rapporto di conto, compreso quello dell'eccezione di inadempimento proposta dell'amministrazione per la quale si svolge il servizio di riscossione, al fine di contrastare la*



*pretesa del concessionario all'aggio. [...] Quanto poi alla ammissibilità in rito del ricorso ad istanza di parte [ex art.172 lett. d) c.g.c.] per azionare la domanda qui in esame, va evidenziato che di regola l'attività di riscossione delle entrate dà luogo ad una gestione contabile ex artt. 178 lett. a) r.d. n. 827/1924 e art. 93 TUEL; pertanto, le pretese di dare ed avere afferenti a tale gestione (ivi compresa quella sull'aggio) devono di norma seguire la procedura prevista dagli artt. 137 segg. c.g.c., ovvero la presentazione -da parte dell'agente contabile- di un conto dotato dei requisiti minimi di validità-esistenza per provvedere al suo esame, il controllo e la parifica dello stesso da parte di un apposito RUP dell'amministrazione, ed il deposito del conto per il successivo esame da parte della Corte (artt. 139 - 145 comma 3 c.g.c.). Peraltro, è possibile che -pur a seguito della presentazione del conto- vuoi per inerzia burocratica, vuoi per controversie tra l'amministrazione e l'agente contabile (come nel caso in esame), l'ente non parifichi e/o non trasmetta il conto presentato al giudice contabile; in tal caso, [...] deve ritenersi possibile che il contabile trasmetta il conto alla Corte dei conti per il suo esame, o proponga un giudizio ad istanza di parte, attesa sia l'obbligatorietà del giudizio di conto sia per garantire il diritto di difesa del contabile (che non può rivolgersi ad altra giurisdizione)" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 194/2023).*

**C.** Affermate in ragione delle osservazioni che precedono, sia la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla questione oggetto di giudizio che l'ammissibilità del ricorso introduttivo alla luce delle previsioni dell'art. 172 C.G.C., la questione medesima va scrutinata nel

merito, il che richiede l'esame degli atti di causa, dai quali risulta quanto segue.

In data 22/6/2012 la SOGET s.p.a., odierna ricorrente, ha stipulato con il Comune di Capaccio Paestum, all'esito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, un contratto (rep. 3830 del 22/6/2012) avente ad oggetto l'"Affidamento del servizio riscossione coattiva entrate comunali", con decorrenza dal 1/7/2012 per la durata di anni sei, con aggio percentuale del 8,10% da applicare alle somme riscosse coattivamente pari, presuntivamente, ad € 1.529.067,79 oltre IVA. In data 20/3/2013 i medesimi soggetti hanno stipulato ulteriore contratto (rep. 3936 del 20/3/2013) avente ad oggetto "Affidamento del servizio di rilevazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali", con decorrenza dalla data della stipula nonché con uguali durata, patti e condizioni previsti dal contratto del 22/6/2012 riguardante il servizio di riscossione coattiva di cui si è detto innanzi.

Entrambi i contratti, destinati a terminare il 22/6/2018, avrebbero potuto essere prorogati come per legge; proroga in effetti intervenuta per il servizio di riscossione coattiva, fino al 31/12/2018, con delibera giunta comunale n. 334/2018, cui si è aggiunto l'affidamento, con delibera n. 333/2018, l'affidamento del servizio di accertamento di IMU e TASI 2015 nonché TARI 2014 per omesso versamento.

Ebbene, l'odierno giudizio trae origine, come detto, dal ricorso in riassunzione proposto da SOGET ex art. 172 C.G.C., stante la pronuncia emessa dal G.O. (sentenza n. 1362/2023 della II Sezione Civile del Tribunale di Salerno) declinatoria della giurisdizione, al fine di far valere

l'inadempimento delle surriportate clausole contrattuali, in capo all'amministrazione comunale, laddove quest'ultima si è resa debitrice di residue somme per fatture emesse dalla società concessionaria e correlate a prestazioni di servizi resi dalla medesima SOGET s.p.a. per attività correlata ad accertamento e riscossione di tributi locali. Siffatta domanda si fonda -come pure già precisato in precedenza e come correttamente osservato dalla Procura Regionale nelle conclusioni scritte versate in atti- *“sul rapporto di servizio instaurato fra amministrazione comunale e suo concessionario, atteso che pur inseriti in fattura, si tratta di riaddebiti per aggi della riscossione dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di servizio pubblico, connotato da caratteri autoritativi delegati ad un soggetto esterno che diviene organo indiretto dell'amministrazione”* (cfr. pag. 2 conclusioni P.R.).

Nel merito, l'ampia documentazione versata in atti (da A ad L indice atti riassuntive, oltre l'integrazione della documentazione di cui all'all. G depositata in data 8/8/2023), attestante tra l'altro il riepilogo di quanto svolto dalla SOGET s.p.a. nei confronti dell'amministrazione comunale (report informativi, verifiche e accertamenti, attività di riscossione), induce -in adesione a quanto prospettato dall'organo requirente nelle suddette conclusioni- all'accoglimento della pretesa attorea, per le ragioni di seguito specificate.

In primo luogo, non risulta in atti alcuna seria e concreta contestazione da parte del Comune di Capaccio Paestum, rispetto alla sussistenza dell'inadempimento contrattuale (mancato pagamento delle fatture

elencate nel ricorso in riassunzione e prodotte in copia) dedotto da SOGET; inadempimento la cui sussistenza si rivela, invece, concretamente rilevabile in ragione sia del versamento di quanto parzialmente dovuto alla Società concessionaria da parte del Comune, nel complessivo importo di € 127.374,53, nel giugno 2020, cioè solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, successivamente opposto, che della mancata contestazione tempestiva delle fatture emesse a seguito di ricezione delle medesime, tra l'altro regolarmente annotate in contabilità dalla SOGET s.p.a.

In particolare, va sottolineata sul punto, l'irrelevanza dell'argomentazione addotta in sede giurisdizionale ordinaria dal Comune di Capaccio Paestum a giustificazione del ridetto inadempimento, ovvero l'asserita mancanza dell'impegno di spesa per n. 8 fatture (ricomprese nelle n. 25 oggetto del ricorso) di SOGET, per l'importo complessivo di € 172.263,00; come condivisibilmente rilevato dalla P.R. nelle proprie conclusioni, si tratta, infatti, di *“adempimento contabile interno all'amministrazione in relazione ad attività rendicontata da parte della concessionaria”*, insuscettibile in quanto tale ed in presenza di regolare affidamento contrattuale a SOGET del servizio di cui le prestazioni esposte nelle fatture *de quibus* costituiscono espletamento, di inficiare la corresponsione alla società concessionaria delle competenze economiche dalle stesse documentate.

Più in dettaglio sul punto, appare opportuno ricordare che secondo la definizione dell'impegno di spesa contenuta nell'art. 183 T.U.E.L., *“L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la*

*quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151".* Da tale norma risultano i seguenti elementi costitutivi dell'impegno: l'esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata; la determinazione della somma da pagare; l'individuazione del soggetto creditore; l'indicazione della ragione del debito; l'indicazione della scadenza del credito; la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa (ciò avviene materialmente con la "registrazione contabile"). Il quinto comma del medesimo art. 183 T.U.E.L. precisa che "Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Da ciò deriva che vi sono due distinte rilevazioni contabili: 1) la registrazione dell'impegno, che va effettuata quando l'obbligazione sottostante è perfezionata; 2) l'imputazione dell'impegno, che segue il momento temporale in cui la medesima obbligazione va a scadenza.

Poiché nel caso di specie SOGET ha svolto le attività documentate nelle fatture oggetto di causa in adempimento di regolari previsioni contrattuali, appare evidente che la mancata o insufficiente registrazione del relativo impegno di spesa attraverso apposita determina del Responsabile del Servizio presso il Comune di Capaccio

(art. 183, comma 9, T.U.E.L.), non può ricadere sul contraente-concessionario, il cui diritto al pagamento delle competenze relative alle attività convenzionalmente disciplinate, non può pertanto, restarne inficiato.

**D.** In conclusione, il ricorso di SOGET merita accoglimento, nel senso che il Comune di Capaccio Paestum va condannato al pagamento alla società istante -come da SOGET stessa richiesto nelle conclusioni del ricorso in riassunzione- dell'importo di € 376.920,51 [= importo complessivo delle 25 fatture oggetto di controversia (€ 504.295,04) – somma pagata dal Comune di Capaccio Paestum in pendenza di giudizio (€ 127.374,53)]; da tale somma vanno, però, detratti in compensazione -conformemente a quanto prospettato nelle conclusioni della P.R.- gli importi alla cui rifusione la società concessionaria opposta è stata condannata -in sede di definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal Comune di Capaccio Paestum- con la sentenza n. 1362/2023 del Tribunale di Salerno (*"spese del [...] giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi ed euro 620,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge"*). Sull'importo risultante all'esito di tale compensazione, vanno poi applicati gli interessi moratori ai sensi del d.lgs n. 231/2002.

Riguardo le spese del presente giudizio, in ragione della soccombenza, il Comune di Capaccio Paestum va condannato alla refusione delle spese legali, che, tenendo conto del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la

professione forense (d.m. n. 55/2014) e applicando i criteri e le diminuzioni percentuali previste dall'art. 4 del d.m. citato, si liquidano in favore di ADER nella misura di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), comprensivi di IVA, CPA e spese generali. Le spese di sentenza seguono la soccombenza e si liquidano con nota a margine ai sensi dell'art. 31, comma 5, C.G.C.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA ai sensi dell'art. 93 C.G.C. la contumacia del Comune di Capaccio Paestum;

2- ACCOGLIE il ricorso di SOGET s.p.a. e CONDANNA il Comune di Capaccio Paestum al pagamento dell'importo di € 376.920,51, detratte in compensazione le somme di cui alla sentenza n. 1362/2023 del Tribunale di Salerno (spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi ed € 620,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge);

3- CONDANNA altresì il Comune di Capaccio Paestum alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessivi € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), comprensivi di IVA, CPA e spese generali;

4- CONDANNA, infine, parte convenuta, soccombente, a pagare all'Erario le spese di sentenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio  
2024.

Il Cons. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria 08/02/2024

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)